

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili alle Obbligazioni di seguito individuate, fermo restando che (i) il testo in lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente, sulla offerta e quotazione delle Obbligazioni, di seguito individuate, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto, inclusi i documenti incorporati mediante nei medesimi.

Avvertenza: l'Importo Nominale Complessivo finale sarà noto successivamente alla chiusura del Periodo di Offerta. I risultati dell'offerta delle Obbligazioni e l'Importo Nominale Complessivo finale saranno pubblicati non appena possibile successivamente alla chiusura del Periodo d'Offerta sul seguente sito internet: www.bancaimi.com. Ai fini di chiarezza, ogni altro termine e condizione è e resterà come descritto nelle Condizioni Definitive.

CONDIZIONI DEFINITIVE datate 22 settembre 2016

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (l'“Emittente”)

**Emissione di fino a USD 300.000.000 di Obbligazioni Tasso Fisso Step Up Callable Ottobre
2026 in Dollari USA
(le “Obbligazioni”)**

ai sensi della Global Debt Issuance Facility dell'Emittente

Il Prospetto datato 28 maggio 2008 a cui di seguito si fa riferimento (come completato dalle presenti “**Condizioni Definitive**”) è stato predisposto sul presupposto che, fatta eccezione per quanto previsto nel seguente sotto-paragrafo (iii), ogni soggetto che effettui o intenda effettuare una offerta di Obbligazioni lo possa fare solamente:

- (i) nelle circostanze in cui non sia previsto alcun obbligo per l'Emittente o il Dealer di pubblicare un prospetto o di distribuire il Prospetto o qualsiasi modifica o supplemento al medesimo pubblicato in relazione all'offerta di una qualsiasi delle Obbligazioni o qualsiasi altro materiale d'offerta, o
- (ii) in qualsivoglia giurisdizione in cui non vi sia alcun obbligo da rispettare a tali fini; o
- (iii) nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica menzionata nel Regolamento dell'Offerta Pubblica riportato di seguito, posto che tale soggetto sia uno dei soggetti menzionati nel Regolamento dell'Offerta Pubblica contenuto di seguito (gli “**Offerenti Autorizzati**”) e che tale offerta sia effettuata durante il Periodo d'Offerta ivi indicato a tali fini.

Né l'Emittente né il Dealer hanno autorizzato, né autorizzano, l'effettuazione di qualsiasi offerta di Obbligazioni in qualsiasi altra circostanza.

I termini qui utilizzati devono essere ritenuti definiti in quanto tali ai fini dei termini e condizioni (le “**Conditions**”) previste nel Prospetto *Global Debt Issuance Facility* dell’Emittente datato 28 maggio 2008 (il “**Prospetto**”).

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI QUI DESCRITTE E DEVE ESSERE LETTO CONGIUNTAMENTE A TALE PROSPETTO.

NÉ L’OFFERTA PUBBLICA IN ITALIA, NÉ IL PROSPETTO NÉ IL PRESENTE DOCUMENTO O ALCUN ALTRO DOCUMENTO O MATERIALE RELATIVO ALL’OFFERTA IN ITALIA É STATO O SARÁ SOGGETTO ALL’APPROVAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÁ E LA BORSA (“**CONSOB**”) AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA E DEI REGOLAMENTI APPLICABILI. L’OFFERTA PUBBLICA VIENE CONDOTTA IN ITALIA COME UN’OFFERTA ESENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 100, PARAGRAFO 1(D) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO; PERTANTO IL PROSPETTO NON COSTITUISCE UN PROSPETTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2003/71/CE COME MODIFICATA E RECEPITA IN ITALIA.

I POTENZIALI INVESTITORI DEVONO FARE LE PROPRIE AUTONOME VALUTAZIONI IN MERITO ALL’INVESTIMENTO E POSSONO INVESTIRE NELLE OBBLIGAZIONI DURANTE IL PERIODO DI OFFERTA ATTRAVERSO INTERMEDIARI AUTORIZZATI E CONFORMEMENTE ALLA LEGISLAZIONE E AI REGOLAMENTI APPLICABILI O AGLI OBBLIGHI IMPOSTI DA CONSOB O DA OGNI ALTRA AUTORITÁ ITALIANA. CIASCUN OFFERENTE AUTORIZZATO DEVE RISPETTARE LA LEGISLAZIONE E I REGOLAMENTI APPLICABILI CONCERNENTI I DOVERI DI INFORMAZIONE VERSO I PROPRI CLIENTI IN RELAZIONE ALLE OBBLIGAZIONI E ALL’OFFERTA PUBBLICA IN ITALIA.

SOLAMENTE LA VERSIONE IN LINGUA INGLESE DEL PROSPETTO E DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE È VINCOLANTE, LA PRESENTE TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA NON È VINCOLANTE. IN CASO DI DIVERGENZA TRA LE DUE VERSIONI PREVARRÁ LA VERSIONE IN LINGUA INGLESE.

SINTESI DELLE OBBLIGAZIONI

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Emittente: | International Bank for Reconstruction and Development (“ IBRD ”) |
| 2. | (i) Numero della Serie: | 4661 |
| | (ii) Numero della Tranche: | 1 |
| 3. | Valuta o Valute Specificate (Condition 1(d)): | Dollari statunitensi (“ USD ”) |
| 4. | Importo Nominale Complessivo: | |
| | (i) Serie: | Fino a USD 300.000.000, fermo restando la possibilità di incrementare tale ammontare come descritto di seguito nel “Regolamento dell’Offerta Pubblica” – “(xi) Procedura di notifica agli aderenti dell’importo delle Obbligazioni assegnate e indicazione dell’eventuale possibilità di inizio delle contrattazioni prima dell’effettuazione della notifica”. |

Successivamente alla chiusura del Periodo d'Offerta, l'Importo Nominale Complessivo finale della Serie sarà pubblicato non appena possibile sul seguente sito internet: www.bancaimi.com.

- (ii) Tranche: Fino a USD 300.000.000, fermo restando la possibilità di incrementare tale ammontare come descritto di seguito in “Regolamento dell’Offerta Pubblica” – “(xi) Procedura di notifica agli aderenti dell’importo delle Obbligazioni assegnate e indicazione dell’eventuale possibilità di inizio delle contrattazioni prima dell’effettuazione della notifica”.
- L'Importo Nominale Complessivo finale della Tranche sarà pubblicato non appena possibile successivamente alla chiusura del Periodo d'Offerta sul seguente sito internet: www.bancaimi.com.
5. (i) Prezzo di Emissione: 100% del Taglio Specificato per ogni Obbligazione
- (ii) Proventi Netti: 100% dell'Importo Nominale Complessivo, come determinato successivamente alla chiusura del Periodo d'Offerta
6. (i) Taglio Specificato (Condition 1(b)): USD 2.000
- (ii) Importo di Calcolo (Condition 5(j)): USD 2.000
7. Data di Emissione: 20 ottobre 2016
8. Data di Scadenza (Condition 6(a)): 20 ottobre 2026
9. Base degli Interessi (Condition 5): Tasso Fisso Step-Up (ulteriori dettagli sono forniti di seguito al Punto 16)
10. Base del Rimborso/Pagamento (Condition 6): Rimborso alla pari
11. Cambio degli Interessi o della Base del Rimborso/Pagamento: Non Applicabile
12. Opzioni Call/Put (Condition 6): Opzione Call (ulteriori dettagli indicati di seguito al Punto 17)
13. Status delle Obbligazioni (Condition 3): Non assistite da garanzia e non subordinate
14. Quotazione: Le presenti Condizioni Definitive costituiscono le condizioni definitive necessarie per l'ammissione all'Official List della Borsa di Lussemburgo e per la negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo delle Obbligazioni qui descritte emesse ai

sensi della Global Debt Issuance Facility dell'International Bank for Reconstruction and Development.

15. Modalità di distribuzione: Non sindacata

PREVISIONI RELATIVE AGLI EVENTUALI INTERESSI PAGABILI

16. Previsioni relative alle Obbligazioni a Tasso Fisso (Condition 5(a)):

Applicabile

- (i) Tasso di Interesse:
- Dalla Data di Emissione (inclusa) al 20 ottobre 2017 (escluso): 1,2% annuo.
- Dal 20 ottobre 2017 (incluso) al 20 ottobre 2018 (escluso): 1,2% annuo.
- Dal 20 ottobre 2018 (incluso) al 20 ottobre 2019 (escluso): 1,4% annuo.
- Dal 20 ottobre 2019 (incluso) al 20 ottobre 2020 (escluso): 1,4% annuo.
- Dal 20 ottobre 2020 (incluso) al 20 ottobre 2021 (escluso): 1,6% annuo.
- Dal 20 ottobre 2021 (incluso) al 20 ottobre 2022 (escluso): 1,6% annuo.
- Dal 20 ottobre 2022 (incluso) al 20 ottobre 2023 (escluso): 1,8% annuo.
- Dal 20 ottobre 2023 (incluso) al 20 ottobre 2024 (escluso): 1,8% annuo.
- Dal 20 ottobre 2024 (incluso) al 20 ottobre 2025 (escluso): 2,0% annuo.
- Dal 20 ottobre 2025 (incluso) alla Data di Scadenza (esclusa): 2,0% annuo.
- (ii) Data di Pagamento degli Interessi: Il 20 ottobre di ogni anno a partire dal 20 ottobre 2017 (incluso) alla Data di Scadenza (inclusa), date non soggette ad aggiustamenti ai sensi di una *Business Day Convention*
- (iii) Data del Periodo di Interessi: Ciascuna Data di Pagamento degli Interessi

- | | | |
|-------|--|--|
| (iv) | <i>Business Day Convention:</i> | Non Applicabile |
| (v) | Importo della Cedola Fissa: | <p>USD 24 per Taglio Specificato pagabile il 20 ottobre 2017 ed il 20 ottobre 2018.</p> <p>USD 28 per Taglio Specificato pagabile il 20 ottobre 2019 ed il 20 ottobre 2020.</p> <p>USD 32 per Taglio Specificato pagabile il 20 ottobre 2021 ed il 20 ottobre 2022.</p> <p>USD 36 per Taglio Specificato pagabile il 20 ottobre 2023 ed il 20 ottobre 2024.</p> <p>USD 40 per Taglio Specificato pagabile il 20 ottobre 2025 ed alla data di Scadenza.</p> |
| (vi) | <i>Day Count Fraction</i> (Condition 5(l)): | 30/360 |
| (vii) | Altri termini relativi al metodo di calcolo degli interessi per le Obbligazioni a Tasso Fisso: | Non Applicabile |

PREVISIONI GENERALI APPLICABILI AL RIMBORSO

- | | | |
|-------|--|--|
| 17. | Opzione Call (Condition 6(d)): | Applicabile |
| (i) | Date di Rimborso Opzionale: | 20 ottobre di ogni anno, a partire dal 20 ottobre 2021, incluso, fino al 20 ottobre 2025, incluso |
| (ii) | Ammontare di Rimborso Opzionale di ciascuna Obbligazione ed eventuale metodo di calcolo di tale ammontare: | USD 2.000 per Importo di Calcolo |
| (iii) | Periodo di Preavviso | Non meno di cinque (5) Giorni Lavorativi (<i>Business Days</i>) di Londra, Target e New York prima della relativa Data di Rimborso Opzionale |
| 18. | Importo di Rimborso Finale di ogni Obbligazione (Condition 6): | USD 2.000 per Importo di Calcolo |
| 19. | Importo di Rimborso Anticipato (Condition 6(c)): | Come indicato nelle Conditions. |

PREVISIONI GENERALI APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI

- | | |
|--|---|
| 20. Forma delle Obbligazioni (Condition 1(a)): | Obbligazioni al Portatore (<i>Bearer Notes</i>)

<i>Temporary Global Note</i> scambiabile per una <i>Permanent Global Note</i> alla Data di Scambio

Data di Scambio relativa ad una <i>Temporary Global Note</i> : il 29 novembre 2016. |
| 21. <i>New Global Note</i> : | No |
| 22. Centro(i) Finanziario(i) o altre previsioni speciali relative alle date di pagamento (Condition 7(h)): | Giorni Lavorativi di Londra, New York e TARGET |
| 23. Talons per Cedole future o Ricevute da allegare alle Definitive Notes (e date alle quali tali Talons maturano) (Condition 7(g)): | No |
| 24. Cedole non maturate che diventano nulle (Condition 7(f)): | No |
| 25. Legge applicabile (Condition 14): | Legge Inglese |
| 26. Fattori di Rischio Aggiuntivi: | UN INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI È SOGGETTO AI RISCHI DI SEGUITO DESCRITTI, COSÌ COME AI RISCHI DESCRITTI ALLA SEZIONE “RISK FACTORS” NEL PROSPETTO CHE ACCOMPAGNA LE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE. GLI INVESTITORI DOVREBBERO VALUTARE CON ATTENZIONE SE LE OBBLIGAZIONI SIANO ADATTE ALLA PROPRIA SPECIFICA SITUAZIONE. PERTANTO, I POTENZIALI INVESTITORI DOVREBBERO CONSULTARE I PROPRI CONSULENTI FINANZIARI E FISCALI IN MERITO AI RISCHI CHE UN INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI IMPLICA E ALL’ADEGUATEZZA DELLE OBBLIGAZIONI ALLA LUCE DELLA PROPRIA SPECIFICA SITUAZIONE. |

Adeguatezza e appropriatezza dell’Investimento

Un investimento nelle Obbligazioni è adeguato e appropriato solamente per investitori che abbiano la necessaria conoscenza ed esperienza in questioni finanziarie e di affari per valutare le informazioni contenute nel Prospetto e nelle Condizioni Definitive, che abbiano preso una autonoma decisione di investire nelle Obbligazioni ed in merito al fatto che le Obbligazioni siano adeguate e appropriate per loro e che siano in grado di sopportare il rischio economico di un investimento nelle

Obbligazioni.

Rischio di reinvestimento

La durata delle Obbligazioni potrebbe essere ridotto a causa della presenza del Rimborso Opzionale quale caratteristica delle Obbligazioni. Se le Obbligazioni sono rimborsate dall'Emittente prima della Data di Scadenza, nessun ulteriore Importo della Cedola Fissa sarà corrisposto e i Portatori delle Obbligazioni potrebbero essere costretti ad reinvestire in un momento di mercato caratterizzato da tassi di interesse più bassi e non essere in grado di reinvestire in prodotti equivalenti alle Obbligazioni in termini di orizzonte temporale dell'investimento e di rendimento.

Il prezzo di mercato delle Obbligazioni può essere influenzato da molti fattori

Le Obbligazioni non sono strutturate per essere strumenti di negoziazione a breve termine. Molti fattori, la maggior parte dei quali sono al di fuori del controllo di IBRD, influenzeranno il valore delle Obbligazioni ed il prezzo a cui il Dealer potrebbe essere disposto ad acquistarle o venderle sul mercato secondario, incluso: i tassi di interesse e di rendimento nel mercato, eventi economici, finanziari, politici e regolamentari o giudiziari che condizionano i mercati azionari in generale e che possono condizionare il tempo mancante alla scadenza delle Obbligazioni, il merito creditizio di IBRD. Alcuni di tali fattori, o tutti, possono influenzare il prezzo che i Portatori delle Obbligazioni riceveranno se scelgono di vendere le proprie Obbligazioni prima della scadenza. L'impatto di uno qualsiasi dei fattori sopra elencati può aumentare o compensare alcuni dei o tutti i cambiamenti provocati da un altro fattore o da altri fattori.

27. Altre condizioni definitive:

L'Allegato al presente documento deve essere letto congiuntamente con, e forma parte integrante del Prospetto e delle presenti Condizioni Definitive.

DISTRIBUZIONE

28. (i) Se sindacata, nomi dei Manager e impegni di sottoscrizione:

Non Applicabile.

(ii) Responsabile(i) per la Stabilizzazione (se esistente):

Non Applicabile

29. Se non sindacata, nome del Dealer:

Banca IMI S.p.A. ("**Banca IMI**" o il "**Dealer**")

30. Commissioni e concessioni

L'Emittente non pagherà alcuna commissione per l'offerta

complessive:

delle Obbligazioni.

Per maggiori informazioni sulle commissioni, si veda la voce “Prezzo di Offerta” al paragrafo “Regolamento dell’Offerta Pubblica” che segue.

31. Ulteriori restrizioni alla vendita:

Con riferimento all’offerta delle Obbligazioni, la prima frase del paragrafo “Sales Restrictions” contenuto nel “Plan of Distribution” a pagina 54 del Prospetto sarà eliminata e sostituita con la seguente frase:

“Fatta eccezione per la Giurisdizione dell’Offerta Pubblica, nessuna azione è stata o sarà intrapresa in alcuna giurisdizione da parte dell’Emittente o del Dealer che renderebbero possibile un’offerta pubblica di una qualsiasi delle Obbligazioni, o che darebbero luogo ad un obbligo per l’Emittente o il Dealer di pubblicare un prospetto o di distribuire il Prospetto o qualsiasi modifica o supplemento al medesimo emessi con riferimento all’offerta di una qualsiasi delle Obbligazioni o di qualsiasi altro materiale d’offerta.”.

INFORMAZIONI OPERATIVE

32. Codice ISIN:

XS1492797334

33. Common Code:

149279733

34. Consegna:

Consegna a fronte di pagamento

35. Intese ad essere possedute in
maniera da permettere l’idoneità
all’Eurosystem: No

INFORMAZIONI GENERALI

I seguenti documenti di IBRD sono incorporati mediante riferimento nelle presenti Condizioni Definitive: (i) il Prospetto Global Debt Issuance Facility datato 28 maggio 2008 (il “**Prospetto**”); (ii) il più recente *Information Statement* di IBRD datato 30 giugno 2016, e (iii) la Relazione Finanziaria Trimestrale (non sottoposta a revisione) di IBRD datata 31 marzo 2016. Tali documenti sono stati depositati presso la *U.S. Securities and Exchange Commission* (“**SEC**”) e sono disponibili sul sito internet della SEC così come sul seguente sito internet di IBRD: <http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/index.html>. Alternativamente, per ottenere copie di tali documenti, si prega di contattare uno degli Offerenti Autorizzati (come di seguito definiti) o il vostro consulente finanziario.

Durante il Periodo d’Offerta le Obbligazioni saranno offerte agli investitori in Italia come più compiutamente descritto di seguito alla voce “REGOLAMENTO DELL’OFFERTA PUBBLICA”.

CONFLITTO DI INTERESSI

Gli Offerenti Autorizzati riceveranno da Banca IMI una commissione per il servizio di collocamento/distribuzione prestato nel contesto dell'offerta. Alcuni Offerenti Autorizzati appartengono allo stesso gruppo bancario di Banca IMI. La circostanza che gli Offerenti Autorizzati ricevano una commissione di distribuzione genera un possibile conflitto di interessi.

Banca IMI si è impegnata a sottoscrivere un ammontare minimo di Obbligazioni pari a USD 5.000.000 ai sensi del Terms Agreement sottoscritto da Banca IMI e dall'Emittente in data 22 settembre 2016 (il "**Terms Agreement**") – a prescindere dall'esito dell'offerta delle Obbligazioni.

Banca IMI (o un soggetto per suo conto) potrebbe presentare domanda per l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni su EuroTLX, un sistema multilaterale di negoziazione gestito da EuroTLX SIM S.p.A.

Banca IMI è azionista di EuroTLX SIM S.p.A., società di gestione del sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, presso il quale ci si aspetta che le Obbligazioni siano ammesse alle negoziazioni e, di conseguenza, si creano potenziali conflitti di interesse considerando che Banca IMI o una o più società del Gruppo Intesa Sanpaolo:

- hanno eletto uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale o di altri organi di controllo di EuroTLX SIM S.p.A.;
- fanno parte del patto parasociale stipulato tra gli azionisti di EuroTLX SIM S.p.A.; e
- hanno concesso significativi finanziamenti e sono uno dei principali finanziatori di EuroTLX SIM S.p.A., la sua capogruppo e le società del gruppo.

Inoltre, Banca IMI ha assunto alcuni obblighi con riferimento ad una connessa operazione di *swap* stipulata da IBRD con adeguate parti terze per coprire i propri obblighi ai sensi delle Obbligazioni. Ciò comporterà un costo operativo (per il costo della garanzia) pari allo 0,25% dell'importo nozionale dell'operazione di *swap*.

Banca IMI tratterrà un'implicita quota di strutturazione per agevolare alcune attività rispetto all'operazione di *swap* stipulata da IBRD con adeguate parti terze per coprire i propri obblighi ai sensi delle Obbligazioni.

Banca IMI e le sue società controllate e collegate, inclusi alcuni degli Offerenti Autorizzati, nel contesto dell'ordinario svolgimento della propria attività hanno compiuto, e in futuro potrebbero compiere, operazioni di *investment banking* e/o di *commercial banking* (che includono la concessione di prestiti dall'importo significativo) e altre operazioni connesse, con l'Emittente e le sue controllate e collegate, e potrebbero fornire servizi di consulenza, finanziari e/o non finanziari agli stessi soggetti. Inoltre, durante l'ordinario svolgimento dell'attività, Banca IMI e le sue società controllate e collegate, inclusi alcuni degli Offerenti Autorizzati, potrebbero fare o mantenere un'ampia serie di investimenti e attivamente negoziare titoli di equity e di debito (o relativi strumenti derivati) e strumenti finanziari per proprio conto e per conto dei propri clienti. Questi investimenti e queste attività su strumenti finanziari potrebbero includere titoli e/o strumenti dell'Emittente o delle sue controllate e collegate. Banca IMI e le sue controllate e collegate, inclusi alcuni degli Offerenti Autorizzati, possono inoltre fare raccomandazioni di investimento e/o pubblicare o esprimere pareri indipendenti con riferimento ai sopramenzionati titoli o strumenti finanziari e possono detenere tali titoli o strumenti o consigliare ai clienti acquisti di posizioni lunghe o corte con riferimento agli stessi.

L'esistenza di tale molteplicità di ruoli e responsabilità per Banca IMI dà luogo a possibili conflitti di interesse, considerando che Banca IMI riceverà commissione per tutti gli incarichi ricoperti nell'emissione obbligazionaria. Il Portatore delle Obbligazioni comprende che anche se IBRD stipulerà la connessa operazione di *swap* con una controparte *swap* al fine di coprire le proprie obbligazioni ai sensi delle Obbligazioni, i diritti e i doveri di IBRD ai sensi della connessa operazione di *swap* saranno indipendenti dai suoi diritti e doveri ai sensi delle Obbligazioni e i Portatori delle Obbligazioni non avranno alcun diritto sulla connessa operazione di *swap* o su alcun pagamento a cui IBRD dovesse avere diritto ai sensi della medesima.

REGOLAMENTO DELL'OFFERTA PUBBLICA

L'Emittente ha convenuto di acconsentire all'uso delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto da parte di Banca IMI e di ogni soggetto indicato come collocatore da Banca IMI (gli **"Offerenti Autorizzati"**) in relazione ad una offerta delle Obbligazioni in Italia (la **"Giurisdizione dell'Offerta Pubblica"**) durante il Periodo d'Offerta (come di seguito definito). L'elenco degli Offerenti Autorizzati è pubblicato sul seguente sito internet: www.bancaimi.com.

L'offerta delle Obbligazioni è diretta al pubblico indistinto esclusivamente in Italia.

Gli Investitori Qualificati come definiti dall'articolo 2 della Direttiva Prospetti, come attuata dall'articolo 100 del Testo Unico della Finanza e dall'articolo 34-ter, comma 1, lettera b del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato, possono acquistare le Obbligazioni nel contesto dell'Offerta.

Durante il Periodo d'Offerta (come di seguito definito), le Obbligazioni saranno collocate senza impegno di sottoscrizione da parte degli Offerenti Autorizzati, ai sensi di alcuni contratti di collocamento conclusi in data 22 settembre 2016 tra Banca IMI e gli Offerenti Autorizzati. Il Giorno dell'Emissione (come di seguito definito), le Obbligazioni saranno definitivamente sottoscritte da Banca IMI quale *principal* ed immediatamente dopo assegnate dagli Offerenti Autorizzati nel contesto dell'offerta delle Obbligazioni.

Banca IMI ha assunto l'impegno di sottoscrivere un ammontare minimo di Obbligazioni pari a USD 5.000.000 ai sensi del Terms Agreement indipendentemente dall'esito dell'offerta delle Obbligazioni, fatto salvo il caso di revoca dell'offerta e cancellazione dell'emissione delle Obbligazioni come disposto al punto (iii) di seguito. Non sono stati assunti impegni di garanzia dell'esito dell'offerta in relazione a qualsiasi importo minimo delle Obbligazioni da parte degli Offerenti Autorizzati. In ogni caso, Banca IMI potrebbe aver concluso degli accordi con soggetti terzi connessi ai propri impegni ai sensi del Terms Agreement ed al fine di assicurare il successo dell'offerta delle Obbligazioni e l'elenco di tali soggetti terzi è pubblicato sul seguente sito web: www.bancaimi.com.

Tutte le offerte delle Obbligazioni saranno effettuate solo in conformità con le restrizioni di vendita indicate nel Prospetto e con le previsioni delle presenti Condizioni Definitive ed in conformità ad ogni normativa e regolamento applicabili, posto che nessuna di tali offerte delle Obbligazioni impone all'Emittente o al Dealer di pubblicare un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 della Direttiva Prospetti (o di supplementare un prospetto ai sensi dell'Articolo 16 della Direttiva Prospetti) o di intraprendere alcuna azione in alcuna giurisdizione al di là di quanto sopra indicato.

Salvo quanto disposto dal punto (iii) di seguito relativo alla revoca dell'offerta e all'annullamento dell'emissione delle Obbligazioni, le Obbligazioni saranno emesse per un ammontare minimo pari a USD 5.000.000 sulla base dell'impegno di sottoscrizione di Banca IMI ai sensi del Terms Agreement - fino ad un ammontare massimo pari a USD 300.000.000 (l'**"Importo Massimo di Emissione"**). L'importo finale di emissione sarà definito come **"Importo Complessivo dell'Offerta"**.

L'Emittente si riserva il diritto, d'intesa con Banca IMI, di aumentare l'Importo Complessivo dell'Offerta durante il Periodo d'Offerta. Banca IMI informerà il pubblico di tale aumento mediante avviso pubblicato sul sito internet www.bancaimi.com.

- (i) Periodo d'Offerta: Dalle ore 9.00 ora dell'Europa Centrale ("**Central European Time**" o "**CET**") del 26 settembre 2016 incluso, fino alle 16.00 CET del 14 ottobre 2016, incluso, subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo d'Offerta secondo quanto descritto al punto (iii) che segue.

Le Obbligazioni saranno collocate mediante offerta fuori sede mediante promotori finanziari/consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'Articolo 30 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come di volta in volta modificato (il "**Testo Unico della Finanza**") dalle ore 9.00 CET del 26 settembre 2016, incluso, fino alle ore 16.00 CET del 7 ottobre 2016, incluso, subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo d'Offerta secondo quanto descritto ai punti (iii) e (v) che seguono.

Le Obbligazioni saranno collocate mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'Articolo 32 del Testo Unico della Finanza dalle ore 9.00 CET del 26 settembre 2016, incluso, fino alle ore 16.00 CET del 30 settembre 2016, incluso, subordinatamente a una qualsiasi chiusura anticipata o estensione del Periodo d'Offerta secondo quanto descritto ai punti (iii) e (v) che seguono.

- (ii) Prezzo di Offerta: Il Prezzo di Emissione, pari al 100% del Taglio Specificato di ciascuna Obbligazione.

Il Prezzo di Offerta include, per Taglio Specificato, (i) una commissione di collocamento delle Obbligazioni, pagata da Banca IMI agli Offerenti Autorizzati, da determinare da parte di Banca IMI, in virtù delle correnti condizioni di mercato, fermo restando un valore massimo pari a 3,75% (inclusa IVA, ove applicabile) del Taglio Specificato delle Obbligazioni collocate da ciascun Offerente Autorizzato e (ii) una commissione di strutturazione trattenuta da Banca IMI pari allo 0,50% (inclusa IVA, ove applicabile) del Taglio Specificato delle Obbligazioni.

Gli investitori dovrebbero considerare che, qualora le Obbligazioni siano vendute sul mercato secondario dopo il Periodo di Offerta, le commissioni di cui sopra non saranno prese in considerazione ai fini della determinazione del prezzo a cui tali Obbligazioni

possono essere vendute sul mercato secondario.

(iii) Chiusura anticipata e annullamento:

L'Emittente si riserva il diritto, d'intesa con Banca IMI, di chiudere anticipatamente il Periodo d'Offerta prima che l'importo complessivo delle Obbligazioni del quale è richiesto l'acquisto ecceda l'Importo Massimo di Emissione. Banca IMI informerà il pubblico della chiusura anticipata dell'offerta delle Obbligazioni mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet www.bancaimi.com.

L'Emittente si riserva il diritto, d'intesa con Banca IMI, di revocare l'offerta delle Obbligazioni o cancellare l'emissione delle Obbligazioni in qualsiasi momento prima della Data di Emissione nel caso in cui si verificano cambiamenti straordinari nella situazione politica ed economica o nei mercati dei capitali, valutari e dei tassi di cambio, sia a livello nazionale che internazionale. Banca IMI informerà il pubblico della revoca dell'offerta delle Obbligazioni e della cancellazione dell'emissione delle Obbligazioni mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet www.bancaimi.com.

Onde evitare dubbi, in caso di revoca dell'offerta, tutte le richieste di acquisto diventeranno nulle ed inefficaci senza alcuna ulteriore comunicazione e nessun potenziale investitore avrà il diritto di ricevere le relative Obbligazioni.

L'Emittente, d'intesa con Banca IMI, ha la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. La proroga del Periodo di Offerta sarà immediatamente resa pubblica da Banca IMI mediante un avviso pubblicato sul sito internet di www.bancaimi.com.

(iv) Condizioni alle quali l'Offerta è soggetta:

L'Offerta delle Obbligazioni è condizionata alla loro emissione e consegna a Banca IMI.

(v) Descrizione delle procedure di adesione:

Un potenziale investitore acquisterà le Obbligazioni in conformità agli accordi in essere tra il rilevante Offerente Autorizzato e la sua clientela, in relazione all'acquisto di titoli in generale. I Portatori delle Obbligazioni (fatta eccezione per il Dealer) non stipuleranno alcun accordo contrattuale direttamente con l'Emittente in relazione all'offerta o all'acquisto delle Obbligazioni.

Durante il Periodo di Offerta, gli investitori possono presentare richiesta di acquisto delle Obbligazioni durante il normale orario lavorativo bancario in Italia presso le filiali di qualsiasi Offerente Autorizzato presentando e consegnando, debitamente compilato e

sottoscritto (anche tramite mandatario speciale) un apposito modulo di adesione. I moduli di adesione sono disponibili presso ciascuna filiale degli Offerenti Autorizzati.

Gli Offerenti Autorizzati che intendono collocare le Obbligazioni mediante offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico della Finanza raccoglieranno i moduli di adesione, oltre che direttamente presso le proprie succursali e uffici, tramite promotori finanziari/consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico della Finanza.

Le richieste di acquisto possono essere revocate dai potenziali investitori, presentando apposita richiesta presso l'ufficio degli Offerenti Autorizzati che hanno ricevuto il relativo modulo di adesione, entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, come eventualmente modificato in caso di chiusura anticipata del Periodo di Offerta.

In aggiunta a quanto affermato in precedenza, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, la validità ed efficacia dei contratti conclusi tramite promotori finanziari (*offerte fuori sede*) è sospesa per un periodo di 7 (sette) giorni dall'accettazione degli stessi da parte dell'investitore. Entro tale periodo, gli investitori possono comunicare il loro recesso al relativo Offerente Autorizzato e/o promotore finanziario senza alcuna spesa o commissione a loro carico.

Le Obbligazioni saranno collocate mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'Articolo 32 del Testo Unico della Finanza (attraverso la piattaforma online di trading degli Offerenti Autorizzati o ordini telefonici registrati). In questo caso, gli investitori possono acquistare le Obbligazioni attraverso *internet* o telefonicamente, dopo essere stati identificati dagli Offerenti Autorizzati, attraverso l'utilizzo dei propri password/codici identificativi.

Ai sensi dell'Articolo 67-*duodecies* del D. Lgs. n. 206/2005, come di volta in volta modificato (il "**Codice del Consumo**"), la validità ed efficacia dei contratti conclusi tramite tecniche di comunicazione a distanza è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni dall'accettazione degli stessi da parte dell'investitore. Entro tale periodo, gli investitori possono comunicare il loro recesso al relativo Offerente Autorizzato senza alcuna spesa o commissione a loro carico.

All'aderente che non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Offerente Autorizzato presso cui viene presentato il modulo di adesione potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste calcolato sulla base del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale assegnazione delle Obbligazioni, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni assegnate, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Emissione.

Ciascun Offerente Autorizzato ha la responsabilità di dare notizia ai potenziali investitori di ogni diritto di recesso applicabile con riferimento all'offerta delle Obbligazioni.

Acquistando le Obbligazioni, i portatori delle Obbligazioni sono ritenuti a conoscenza di tutti termini e condizioni e accettano tali termini a condizioni delle Obbligazioni.

Richieste di adesione ricevute dagli Offerenti Autorizzati prima dell'inizio del Periodo d'Offerta o successivamente alla data di chiusura del Periodo d'Offerta, saranno considerate come non ricevute e nulle.

(vi) Informazioni relative all'importo minimo/massimo della richiesta (in termini di numero di Obbligazioni o di importo complessivo da investire):

Le Obbligazioni possono essere acquistate per un importo minimo di acquisto pari a USD 2.000 (il "**Lotto Minimo**") o un numero integrale di Obbligazioni maggiore del Lotto Minimo.

Molteplici richieste possono essere presentate dagli stessi richiedenti presso il medesimo o differente Offerente Autorizzato, fermo restando che, per le ragioni del riparto, ogni richiedente sarà considerato individualmente, indipendentemente dal numero di moduli di adesione consegnati.

Non esiste un importo massimo di acquisto di Obbligazioni da applicare a ciascun investitore rispetto all'Importo Massimo di Emissione.

(vii) Informazioni su metodo e scadenze per il pagamento delle Obbligazioni e per la consegna delle Obbligazioni:

Le Obbligazioni saranno vendute dall'Emittente al Dealer su base consegna a fronte di pagamento alla Data di Emissione. Il relativo Offerente Autorizzato comunicherà ai potenziali investitori gli accordi relativi al regolamento delle Obbligazioni.

- | | | |
|--------|--|--|
| (viii) | Descrizione delle modalità e della data in cui devono essere resi noti i risultati dell'offerta: | I risultati dell'offerta delle Obbligazioni saranno pubblicati quanto prima sul sito internet www.bancaimi.com . |
| (ix) | Procedura per l'esercizio dei diritti di prelazione, negoziabilità dei diritti di adesione e trattamento dei diritti di adesione non esercitati: | Non Applicabile |
| (x) | Informazioni sulle eventuali <i>tranche</i> riservate a un paese specifico: | Non Applicabile |
| (xi) | Procedura di notifica agli aderenti dell'importo delle Obbligazioni assegnate e indicazione dell'eventuale possibilità di inizio delle contrattazioni prima dell'effettuazione della notifica: | <p>Ogni Offerente Autorizzato comunicherà agli aderenti gli importi assegnati subito dopo la pubblicazione dell'avviso a cui si fa riferimento nel precedente paragrafo (viii) e, in ogni caso, prima della Data di Emissione.</p> <p>Le richieste di acquisto saranno accettate fino al raggiungimento dell'Importo Massimo di Emissione durante il Periodo d'Offerta. Nel caso in cui le richieste eccedessero l'Importo Massimo di Emissione durante il Periodo di Offerta, l'Emittente procederà, d'intesa con Banca IMI, o (i) ad aumentare l'importo dell'offerta o (ii) a chiudere anticipatamente il Periodo d'Offerta.</p> <p>In caso di chiusura del Periodo di Offerta, nell'ipotesi in cui, fermo restando quanto sopra indicato, l'importo complessivo delle Obbligazioni richieste in acquisto ecceda l'Importo Massimo di Emissione, Banca IMI ripartirà le Obbligazioni in conformità con i criteri di riparto, così da assicurare la trasparenza dei criteri di riparto e la parità di trattamento tra tutti i potenziali acquirenti.</p> <p>Le operazioni sulle Obbligazioni non possono avere inizio prima della Data di Emissione.</p> |
| (xii) | Importo di eventuali spese e imposte a carico del Portatori delle Obbligazioni: | <p>(A.) Commissioni di collocamento e strutturazione: si veda il paragrafo (ii) che precede.</p> <p>(B.) Costi amministrativi e di altra natura relativi al possesso delle Obbligazioni (commissioni di servizio, commissioni di custodia, commissioni di intermediazione, servizi finanziari ecc.): i potenziali acquirenti sono invitati a verificare tali costi con il proprio intermediario finanziario.</p> |
| (xiii) | Nome/(i) e indirizzo/(i), per quanto a conoscenza | L'elenco degli Offerenti Autorizzati è pubblicato sul seguente sito internet: www.bancaimi.com alla data |

dell'Emittente, degli Offerenti delle presenti Condizioni Definitive
Autorizzati nei vari paesi ove
l'offerta si svolge:

DOMANDA DI QUOTAZIONE

Le presenti Condizioni Definitive costituiscono le condizioni definitive necessarie per l'ammissione all'Official List della Borsa di Lussemburgo e per la negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo delle Obbligazioni qui descritte emesse ai sensi della Global Debt Issuance Facility dell'International Bank for Reconstruction and Development.

RESPONSABILITA'

IBRD si assume la responsabilità delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

Firmato per conto di IBRD:

Da:

Nome:

Titolo: Debitamente Autorizzato

ALLEGATO

Il presente Allegato deve essere letto congiuntamente a, e forma parte integrante di, il Prospetto e le Condizioni Definitive. Nonostante non sussista alcun obbligo di legge, ai sensi di alcuna normativa applicabile, che imponga all’Emittente o al Dealer di fornirvi le informazioni qui indicate, lo scopo del presente Allegato è di rispondere ad alcune domande pratiche che voi potreste avere in relazione alle Obbligazioni solamente in termini generali. Il presente Allegato non contiene tutte le informazioni che per voi potrebbero essere importanti. Dovreste leggere i termini e condizioni delle Obbligazioni inclusi nel Prospetto e nelle Condizioni Definitive congiuntamente alle informazioni più dettagliate contenute nella restante parte del Prospetto. Dovreste considerare attentamente, tra le altre cose, i rischi descritti nel Prospetto e nelle Condizioni Definitive. Inoltre, vi sollecitiamo a consultarvi con i vostri consulenti di investimento, legali, contabili, fiscali e di altro tipo in relazione all’investimento nelle Obbligazioni. Le informazioni contenute nelle presente sezione sono subordinate nella loro interezza i termini e condizioni delle Obbligazioni inclusi nel Prospetto e nelle Condizioni Definitive

Cosa sono le Obbligazioni?

Le Obbligazioni sono titoli di debito emessi da International Bank for Reconstruction and Development (l’**“Emittente”** o la **“IBRD”**). Le Obbligazioni danno diritto al Portatore delle Obbligazioni di ricevere dall’Emittente alla data di scadenza un Ammontare di Rimborso Finale pari a USD 2.000 per Importo di Calcolo a cui va aggiunto L’Importo della Cedola Fissa relativo alla Data di Scadenza. In aggiunta, i Portatori delle Obbligazioni riceveranno l’Importo della Cedola Fissa relativo a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi indicati nelle Condizioni Definitive al punto 16(v) **“Importo della Cedola Fissa”**. Tutti i pagamenti ai sensi delle Obbligazioni sono soggetti al rischio di credito dell’Emittente (insolvenza o inadempimento nei pagamenti da parte dell’Emittente) e al potenziale rischio di cambio nel caso in cui il Portatore delle Obbligazioni converta in Euro o qualsiasi altra valuta i pagamenti (cedole e importo nominale) che riceve in USD.

Come vengono impiegati i miei soldi?

I proventi netti derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati da IBRD nell’ambito della sua ordinaria gestione al fine di fornire finanziamenti, prodotti per la gestione del rischio, altri servizi finanziari, l’accesso ad esperti e un pool di conoscenze in discipline connesse allo sviluppo ai governi degli stati che beneficiano dei finanziamenti della IBRD in modo che gli stessi possono raggiungere una crescita economica equa e sostenibile nelle loro rispettive economie nazionali. I progetti supportati da IBRD sono sottoposti a un rigoroso processo di revisione e approvazione volto a salvaguardare una crescita economica equa e sostenibile, che include uno screening preventivo per identificare impatti ambientali e sociali e la progettazione di concrete azioni di mitigazione di tali impatti. IBRD integra cinque temi trasversali nella sua attività di aiuto a favore degli stati che beneficiano dei suoi finanziamenti nel creare soluzioni di sviluppo sostenibile: il cambiamento climatico; il genere; il lavoro; partnerships pubblico-privato; fragilità, conflitto e violenza.

Riceverò un introito?

Sì, durante la durata delle Obbligazioni, i Portatori delle Obbligazioni riceveranno l’Importo della Cedola Fissa relativo a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi indicati nelle Condizioni Definitive al punto 16(v) **“Importo della Cedola Fissa”**. Ciò rimane soggetto in ogni caso all’esercizio da parte dell’Emittente della Opzione Call.

Posso chiedere il rimborso anticipato?

No. Non vi è alcuna previsione nelle Obbligazioni di un diritto di rimborso anticipato a favore del Portatore delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente dall'Emittente?

Si. L'Emittente ha l'opzione di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni annualmente, a partire dal quinto anniversario dalla Data di Emissione, incluso, fino alla Data di Scadenza, esclusa, ad un ammontare pari a USD 2.000 per Importo di Calcolo

Quali sono le commissioni?

Gli investitori acquisteranno le Obbligazioni ad un Prezzo di Offerta del 100%. Tale prezzo include, per un Taglio Specificato di USD 2.000, una commissione di collocamento delle Obbligazioni, pagata da Banca IMI agli Offerenti Autorizzati, da determinare da parte di Banca IMI, in virtù delle correnti condizioni di mercato, fermo restando un valore massimo pari a 3,75% (inclusa IVA, ove applicabile) del Taglio Specificato delle Obbligazioni collocate da ciascun Offerente Autorizzato.

Inoltre, Banca IMI tratterrà una commissione implicita di strutturazione per agevolare alcune attività rispetto all'operazione di *swap* stipulata da IBRD con adeguate parti terze per coprire i propri obblighi ai sensi delle Obbligazioni.

Che impatto avranno le commissioni sul mio investimento?

Le commissioni trattenute dagli Offerenti Autorizzati e da Banca IMI non avranno alcun impatto sugli importi dovuti ai sensi dei termini e condizioni delle Obbligazioni.

Qual è il rating di credito dell'Emittente?

Il rating sui titoli di debito a lungo termine senior dell'Emittente è, alla data odierna, Aaa (Moody's Investor Services) e AAA (S&P). Gli investitori devono tuttavia tenere presente che il rating potrebbero non riflettere il potenziale impatto di tutti i rischi relativi alla struttura, al mercato e ad altri fattori che potrebbero avere un impatto sul valore delle Obbligazioni. Un rating di credito non costituisce una raccomandazione di acquistare, vendere o tenere titoli e potrebbe essere rivisto o ritirato dall'agenzia di rating in qualsiasi momento.

Quali sono alcuni dei rischi connessi al possesso delle Obbligazioni?

L'investimento nelle Obbligazioni comporta vari rischi. Abbiamo descritto i rischi più significativi relativi alle Obbligazioni nel Prospetto (al paragrafo "Risk Factors" alle pagine 14 e seguenti) e nelle Condizioni Definitive (al punto 26 "Ulteriori Fattori di Rischio" al paragrafo "Previsioni generali applicabili alle Obbligazioni").

È presente un rischio di cambio?

Poiché le Obbligazioni sono emesse in USD, siete soggetti ad un rischio di cambio se decidete di convertire il pagamento della cedola e l'importo capitale in una diversa valuta (ad esempio l'Euro). Tali introiti, nel momento in cui siano convertiti saranno condizionati, non solo dall'ammontare della cedola e dall'importo a titolo di capitale, ma anche dall'evoluzione del valore dello USD rispetto alla valuta rilevante. Se, a scadenza, lo USD è aumentato di valore rispetto a tale valuta, il rendimento finale in tale valuta sarà inferiore. Al contrario, un deprezzamento dello USD avrà l'impatto opposto.

Le Obbligazioni sono un investimento adeguato e appropriato per me?

Le Obbligazioni possono essere offerte agli investitori dagli Offerenti Autorizzati solo se sono adeguate o (se richiesto, alla luce del servizio di investimento offerto dall'Offerente Autorizzato al relativo investitore) appropriate per tali investitori.

Nel caso in cui un investitore decida di investire nelle Obbligazioni, senza aver ricevuto alcuna consulenza da parte della propria banca, la sua banca dovrebbe in ogni caso avvertirlo/la se le

Obbligazioni non sono appropriate (se richiesto, alla luce del servizio di investimento offerto dall'Offerente Autorizzato al relativo investitore), adeguate per lui/lei.

Sarò sempre in grado di vendere le mie Obbligazioni in un mercato secondario prima della Data di Scadenza?

Le Obbligazioni saranno ammesse all'Official List della Borsa di Lussemburgo e negoziate nel mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. Non vi è comunque alcuna garanzia in merito allo sviluppo o liquidità di alcun mercato di negoziazione per le Obbligazioni. Pertanto, gli investitori potrebbero non essere in grado di vendere le proprie Obbligazioni facilmente o a prezzi che procurerebbero loro un rendimento paragonabile ad investimenti simili che godono di mercato secondario sviluppato.

É previsto che io debba pagare imposte in relazione alle Obbligazioni?

L'Allegato alle Condizioni Definitive contiene una sintesi di alcuni aspetti fiscali che sono significativi relativamente alle Obbligazioni per alcune giurisdizioni. Tale sintesi non intende descrivere esaustivamente tutti i possibili aspetti fiscali e non tratta specifiche situazioni che potrebbero essere rilevanti per i singoli potenziali investitori. Si raccomanda ai potenziali acquirenti delle Obbligazioni di consultare i propri consulenti legali e fiscali in merito alle conseguenze fiscali dell'acquisto, detenzione e vendita delle Obbligazioni ai sensi delle normative fiscali del paese in cui sono residenti a fini fiscali.

Dove sono depositate le Obbligazioni e in che forma?

Le Obbligazioni saranno inizialmente depositate presso Euroclear Bank N.V./S.A. e Clearstream Banking S.A. (i "Clearing Systems") in forma di *global note*, che sarà scambiabile per titoli definitivi solo nelle circostanze eccezionali descritte nel Prospetto. Fintantoché una qualsiasi Obbligazione sia depositata presso i Clearing Systems, i pagamenti della cedola e a titolo di capitale, saranno effettuati tramite i Clearing Systems. Gli investitori devono pertanto fare riferimento ai Clearing Systems per la distribuzione di tutti i pagamenti ai sensi delle Obbligazioni ricevuti dall'Emittente. Pertanto, gli investitori saranno esposti al rischio di credito delle, ed al rischio di inadempimento in relazione ai, Clearing Systems, così come dell'Emittente. Gli investitori dovrebbero tenere presente che né l'Emittente né il Depositario Comune saranno responsabili per le azioni o omissioni dei Clearing Systems. Inoltre, gli investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che i Clearing Systems potrebbero applicare commissioni per l'apertura e l'operatività di un conto di investimento, per i trasferimenti delle Obbligazioni, per i servizi di custodia e per i pagamenti a titolo di interessi, capitale e altri importi o per la consegna delle Obbligazioni. Si avvertono pertanto i potenziali investitori di approfondire la base su cui ognuna di tali commissioni sarà caricata sulle Obbligazioni.

ALLEGATO ALLE CONDIZIONI DEFINITIVE

REGIME FISCALE

Dovreste valutare attentamente le questioni contenute al paragrafo “Tax Matters” nel Prospetto che accompagna le Condizioni Definitive. La presente sintesi integra la sezione “Tax Matters” nel Prospetto che accompagna le Condizioni Definitive ed è soggetta alle limitazioni ed eccezioni ivi indicate.

Quella che segue è solamente una descrizione generale di talune considerazioni fiscali relative alle Obbligazioni con riferimento ad un limitato numero di giurisdizioni. Non intende essere un’analisi completa di tutte le considerazioni fiscali relative all’acquisto, proprietà effettiva, e vendita delle Obbligazioni.

I potenziali acquirenti delle Obbligazioni dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze ai sensi delle normative fiscali del paese in cui sono residenti a fini fiscali.

La presente sintesi si basa sulla normativa in vigore alla data delle presenti Condizioni Definitive ed è soggetta ad ogni cambiamento normativo che possa intervenire successivamente a tale data (o anche prima con effetto retroattivo).

L’Emittente non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito alla completezza o esattezza della presente sintesi.

REGIME FISCALE ITALIANO

Imposta sul Reddito

Nell’ambito della legislazione vigente nella Repubblica Italiana, ai sensi delle previsioni del D. Lgs. n. 239 del 1 aprile 1996, come modificato e rivisto (“Decreto 239”), e dell’art. 12, comma 13-*bis* del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (“Decreto 461”), i pagamenti a titolo di interessi, premi e gli altri proventi (inclusa la differenza tra l’ammontare del rimborso e il prezzo di emissione) in relazione alle Obbligazioni maturate durante il periodo relativo:

- (i) saranno soggetti ad imposta sostitutiva ad un tasso del 12,5% applicata a titolo di onere fiscale definitivo nei confronti dei beneficiari effettivi che siano: (i) persone fisiche residenti in Italia, che non siano impegnate in attività commerciali; (ii) società di persone non commerciali o associazioni professionali residenti in Italia; (iii) persone giuridiche pubbliche e private residenti in Italia, o anche trust, che non siano società, che non svolgono l’attività commerciale quale loro oggetto sociale esclusivo o principale (incluso lo Stato Italiano e gli enti governativi nazionali o locali); e (iv) persone giuridiche residenti in Italia esenti dall’imposta sul reddito delle società od organizzazioni.

L’imposta sostitutiva del 12,5% dovrebbe essere una tassa finale e i pagamenti a titolo di interessi e gli altri proventi in relazione alle Obbligazioni non saranno inclusi nella generale base imponibile delle persone fisiche, delle società di persone, dei trust e delle persone giuridiche sopra menzionate.

Ove, i Portatori delle Obbligazioni residenti, descritti ai punti (i) e (iii), siano impegnati in attività commerciali alle quali le Obbligazioni sono collegate, l’imposta sostitutiva si applica quale imposta sul reddito provvisoria e può essere dedotta dalla imposta sul reddito dovuta o può essere richiesta come rimborso nella dichiarazione d’imposta.

L'imposta sostitutiva del 12,5% sarà applicata dagli intermediari finanziari qualificati residenti in Italia che interverranno, in ogni caso, nella riscossione degli interessi e degli altri proventi sulle Obbligazioni o nel trasferimento delle Obbligazioni;

- (ii) non saranno soggetti all'imposta sostitutiva del 12,5% se effettuati nei confronti di beneficiari effettivi che siano: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone commerciali o organizzazioni stabili in Italia di società per azioni non residenti a cui le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi collettivi di investimento residenti in Italia, SICAV, SICAF non immobiliari, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come sostituito dal D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e fondi di investimento immobiliari e SICAF immobiliari residenti in Italia costituiti ai sensi dell'articolo 39 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'articolo 14-bis della legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione del proprio patrimonio finanziario, tra cui le Obbligazioni, ad un intermediario finanziario italiano autorizzato ed hanno optato per il cosiddetto regime del risparmio gestito ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 – l' **“Opzione del Risparmio Gestito”** e (iv), soggetti non residenti in Italia senza alcuna organizzazione stabile in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che se le Obbligazioni sono detenute in Italia, l'investitore non italiano fornisca prontamente all'intermediario finanziario autorizzato una adeguata autodichiarazione in cui si affermi che l'investitore non è residente in Italia a fini fiscali.

Gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni detenute da società di capitali residenti in Italia, società di persone commerciali, persone fisiche residenti in Italia, impegnate in attività commerciali, così come da persone giuridiche pubbliche e private residenti in Italia, che non siano società, che detengono le Obbligazioni con riferimento ad attività imprenditoriali o organizzazioni stabili in Italia di società di capitali non residenti a cui le Obbligazioni sono effettivamente connesse, sono inclusi nella base imponibile ai fini della: (i) imposta sul reddito delle società, (**“IRES”**); o (ii) imposta sul reddito delle persone fisiche, (**“IRPEF”**) oltre alle addizionali locali, ove applicabili; in talune circostanze, tali interessi sono inclusi nella base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (**“IRAP”**).

Se i portatori delle Obbligazioni soggetti all'imposta sostitutiva del 12,5% prelevata quale imposta definitiva detengono le Obbligazioni attraverso un intermediario finanziario in Italia a cui sia stata affidata la gestione patrimoniale di tali Obbligazioni, tali portatori possono optare per il pagamento di una imposta definitiva del 26% applicata da parte dell'intermediario su tutti gli interessi, altri pagamenti e proventi derivanti da tale gestione su base annua (**“Opzione del Risparmio Gestito”**). Tuttavia, in questo caso, gli interessi, gli altri pagamenti e i proventi derivanti dalle Obbligazioni saranno tassabili solamente per una quota pari al 48,08%. Se i portatori delle Obbligazioni soggette all'imposta sostitutiva del 12,5%, prelevata quale imposta provvisoria, detengano le Obbligazioni attraverso un tale gestore del risparmio, gli interessi, gli altri pagamenti e i proventi saranno incluse nell'ambito del loro reddito complessivo tassabile.

Se gli interessi sono pagati al di fuori dell'Italia da parte di una persona giuridica diversa da un intermediario autorizzato in Italia nei confronti di residenti italiani che sarebbero altrimenti soggetti alla imposta finale del 12,5% sopra menzionata, i portatori delle Obbligazioni devono includere i pagamenti ricevuti nella loro dichiarazione dei redditi ed i pagamenti saranno soggetti ad una diversa imposta sostitutiva ad un tasso del 12,5% o, a scelta del portatore, ad imposte sul reddito ai tassi applicabili al loro reddito complessivo con un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Se le Obbligazioni sono detenute da un fondo pensione italiano e sono depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, il premio e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni e maturati durante il periodo di detenzione non saranno soggetti ad imposta sostitutiva, ma devono essere inclusi nel risultato del rilevante portafoglio maturato al termine del periodo d'imposta per una quota pari al 62,5%, da assoggettarsi ad imposta sostitutiva del 20%.

Se le Obbligazioni sono detenute da un organismo di investimento collettivo del risparmio (“O.I.C.R.”) italiano o da una società di investimento a capitale variabile (“SICAV”) che investono in titoli e sono depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, il Premio e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni e maturati durante il periodo di detenzione non saranno soggetti ad imposta sostitutiva.

Se le Obbligazioni sono detenute da fondi immobiliari italiani o da una società di investimento a capitale fisso (“SICAF”) che investono in titoli e sono depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, il premio e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni e maturati durante il periodo di detenzione non saranno soggetti ad imposta sostitutiva.

Tassazione delle Plusvalenze

Ogni plusvalenza realizzata mediante la vendita a titolo oneroso o il rimborso delle Obbligazioni sarà trattata ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche come facente parte del reddito d’impresa imponibile dei Portatori delle Obbligazioni (e, in certi casi, a seconda dello status dei Portatori delle Obbligazioni, può anche essere inclusa nella base imponibile dell’IRAP), e pertanto soggetta a tassazione in Italia ai sensi delle rilevanti previsioni fiscali, se ricevuta da Portatori delle Obbligazioni che siano:

- (a) società di capitali residenti in Italia;
- (b) società di persone commerciali residenti in Italia;
- (c) organizzazioni stabili in Italia di società di capitali estere a cui le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o
- (d) persone fisiche residenti in Italia che conducono una attività commerciale, in merito a qualsiasi plusvalenza realizzata nell’ambito della loro attività commerciale alla quale le Obbligazioni sono connesse.

Le plusvalenze realizzate sulla vendita o sul rimborso delle Obbligazioni da parte di residenti in Italia che siano persone fisiche che non agiscono a titolo professionale o le società semplici o le istituzioni pubbliche o private che non svolgono principalmente o esclusivamente attività commerciali saranno soggette a tassazione sulle plusvalenze finale attualmente al tasso del 12.5%. L’imposta si applica a ogni utile e perdita realizzata nel rilevante esercizio e le perdite possono essere portate a nuovo nei successivi quattro anni. Tali Portatori delle Obbligazioni possono optare per il pagamento delle imposte sulle plusvalenze dichiarando le plusvalenze nella loro dichiarazione dei redditi annuale o, se le Obbligazioni sono depositate presso un intermediario autorizzato in Italia, autorizzando l’intermediario ad applicare tale imposta sulle plusvalenze (“**Opzione del risparmio amministrato**”). Se hanno scelto l’Opzione del Risparmio Gestito, una quota pari al 48,08% delle plusvalenze derivanti dalle Obbligazioni sarà soggetta alla tassazione ad essa applicabile. Invece, le plusvalenze realizzate da residenti in Italia che siano persone fisiche che agiscono a titolo professionale, società di persone, società di persone a responsabilità limitata, società di capitali o organizzazioni stabili di società di capitali estere saranno soggette alle imposte sul reddito o sulle società nell’ambito del loro reddito d’impresa complessivo (e, in certi casi, possono anche essere incluse nel valore netto della produzione imponibile a fini IRAP).

Le plusvalenze realizzate da un O.I.C.R., da una SICAV e da SICAF immobiliari saranno incluse nel risultato del portafoglio maturato al termine del periodo fiscale e non sarà soggetto a tassazione su tali risultati.

Le plusvalenze realizzate da fondi immobiliari italiani o da SICAF immobiliari, a cui si applichino le previsioni di cui al Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001, come successivamente modificato,

non sono soggette né alle imposte sulle plusvalenze né ad alcuna altra imposta sul reddito finché restano nelle mani del fondo immobiliare o SICAF.

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani saranno incluse nel risultato del rilevante portafoglio maturato al termine del periodo fiscale per una quota del 62,5%, da assoggettarsi ad imposta sostitutiva del 20%.

Ogni plusvalenza realizzata da soggetti non residenti in Italia senza una stabile organizzazione in Italia a cui le Obbligazioni sono effettivamente connesse, mediante la vendita a titolo oneroso o il rimborso delle Obbligazioni non sono sottoposte all'imposta sul reddito in Italia nella misura in cui le Obbligazioni siano detenute all'estero o siano quotate su mercati regolamentati in Italia o all'estero. Se le Obbligazioni sono detenute in Italia l'esenzione si applica a condizione che l'investitore non italiano fornisca prontamente all'intermediario finanziario autorizzato una adeguata autodichiarazione in cui si affermi che l'investitore non è residente in Italia a fini fiscali. Inoltre, l'imposta sostitutiva non si applica qualora l'investitore non residente in Italia che detiene le Obbligazioni sia residente in un Paese che garantisce un adeguato scambio di informazioni con l'Italia in materia fiscale. Le disposizioni delle convenzioni fiscali applicabili nei confronti della doppia tassazione che sono state stipulate dall'Italia si applicano nel caso in cui siano maggiormente favorevoli, purché tutte le condizioni relative siano soddisfatte.

Le Obbligazioni sono escluse dalla base imponibile dell'imposta italiana sulle successioni ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 346/1990 e dell'Articolo 12, paragrafo 13-*bis* del D. Lgs. 461/1997.

DIRETTIVA EUROPEA SULLA TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO

Il 3 giugno 2003, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva UE n. 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio (la "**Direttiva sulla Tassazione del Risparmio**"). Ai sensi della Direttiva sulla Tassazione del Risparmio, ciascuno Stato membro dell'Unione Europea (uno "**Stato Membro**") deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro, informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio a persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro. Tuttavia, per un periodo transitorio, l'Austria può invece applicare un sistema di ritenute in relazione a tali pagamenti, deducendo un'imposta a tassi che nel tempo aumentano fino al 35%. In ogni caso, il periodo transitorio terminerà alla fine del primo esercizio fiscale intero successivo all'accettazione da parte di taluni paesi non appartenenti all'Unione Europea ("**UE**") di scambiare informazioni in relazione a tali pagamenti.

Taluni paesi non appartenenti all'UE, inclusa la Svizzera, e taluni territori dipendenti o associati a taluni Stati Membri, hanno concordato di adottare misure simili (che consistono o nel fornire informazioni o nella ritenuta transitoria) in relazione ai pagamenti effettuati da un agente per il pagamento all'interno della loro giurisdizione a, o riscossi da tale agente per il pagamento per, persone fisiche residenti in, o taluni limitati tipi di persone giuridiche costituite in, uno Stato Membro. Inoltre, gli Stati Membri hanno stipulato accordi per fornire informazioni o applicare la ritenuta transitoria con taluni di tali territori dipendenti o associati in relazione ai pagamenti effettuati da un agente per il pagamento in uno Stato Membro nei confronti di, o riscossi da tale agente per il pagamento per, persone fisiche residenti in, o taluni limitati tipi di persone giuridiche costituite in, uno di tali territori.

Il 10 novembre 2015, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva del Consiglio n. 2015/2060/UE (pubblicata sulla gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 18 novembre 2015) che ha abrogato la Direttiva sulla Tassazione del Risparmio con effetto 1° gennaio 2017, per quanto riguarda l'Austria, e 1° gennaio 2016, per quanto riguarda tutti gli altri Stati Membri. L'abrogazione della Direttiva sulla Tassazione del Risparmio è necessaria al fine di prevenire una sovrapposizione tra la Direttiva sulla Tassazione del Risparmio e un nuovo regime sullo scambio automatico delle

informazioni che deve essere recepito ai sensi della Direttiva del Consiglio n. 2011/16/UE sulla Cooperazione Amministrativa nel settore della Tassazione (come modificata dalla Direttiva del Consiglio n. 2014/107/UE in vigore al 5 gennaio 2016.

In seguito all'abrogazione della Direttiva sulla Tassazione del Risparmio e all'adozione della direttiva n. 2014/107/UE relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, l'Italia ha attuato quest'ultima direttiva con il Decreto Ministeriale del 28 Dicembre 2015, in vigore dall'1 gennaio 2016. Inoltre, le disposizioni di recepimento della Direttiva sulla Tassazione del Risparmio (Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005) sono state abrogate dalla Legge n. 122 del 7 luglio 2016 che attuano la direttiva 2015/2060/UE, entrata in vigore il 23 luglio 2016 con effetto dall'1 gennaio 2016. È stato stabilito un periodo transitorio fino al 30 aprile 2016.